

---

**REGIONE BASILICATA**  
**DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA**  
Ufficio ciclo dell'acqua

---



---

**LEGGE REGIONALE 29 maggio 2017 N. 9 - ART. 5**  
**LINEE GUIDA REGIONALI**

in materia di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, autorizzazione provvisoria, disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane.

---

## Premessa

Le presenti Linee guida regionali sono redatte ai sensi della L. R. del 29 maggio 2017 n. 9

**“DISCIPLINA SULLE MODALITÀ DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE E SUL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA AGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE”**

che, all'art. 5, demanda alla Giunta regionale, *su proposta del Dipartimento competente e previo parere della Commissione competente*, l’approvazione delle linee guida contenenti:

- A.** le disposizioni in materia:
- a. di redazione e modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e dei relativi disciplinari;*
  - b. di autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, all’avvio e per il tempo necessario allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse;*
  - c. di deroghe ai limiti e di idonee prescrizioni e controlli per i periodi di avviamento e di arresto e per l’eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime;*
  - d. alle autorizzazioni di impianti di depurazione con potenzialità inferiore a 2000 AE;*
  - e. di esecuzione dei controlli relativi al monitoraggio dei corpi idrici recettori durante la vigenza dell’autorizzazione provvisoria;*
- B.** la disciplina delle tematiche relative:
- f. alle acque reflue domestiche ed assimilate;*
  - g. agli scaricatori di piena;*
  - h. alla fitodepurazione;*
  - i. alle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in ottemperanza dell’art.113, comma 3 del D.lgs. n. 152/06.*

## Sommario

<b>Capo I</b>	<b>Riferimenti normativi e definizioni</b>
Art. 1	Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2	Riferimenti normativi
Art. 3	Definizioni
<b>Capo II</b>	<b>Disciplina integrativa in materia di redazione ed approvazione dei progetti relativi agli impianti di trattamento delle acque reflue</b>
Art. 4	Principi generali
Art. 5	Approvazione dei progetti degli impianti di depurazione
Art. 6	Requisiti dei progetti e dei disciplinari
Art. 7	La procedura di approvazione dei progetti
<b>Capo III</b>	<b>Scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue</b>
Art. 8	L'autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue
Art. 9	Deroghe ai limiti di emissione per i periodi necessari al ritorno alle condizioni di regime
<b>Capo IV</b>	<b>Impianti di depurazione con potenzialità inferiore a 2000 AE</b>
Art. 10	Autorizzazione allo scarico di impianti di depurazione con potenzialità inferiore a 2000 AE
Art. 11	Controlli
<b>Capo V</b>	<b>Scaricatori di piena</b>
Art. 12	Scaricatori di piena da reti fognarie/Collettori unici
<b>Capo VI</b>	<b>Acque reflue domestiche ed assimilate</b>
Art. 13	Acque reflue domestiche ed assimilate
Art. 14	Criteri per il dimensionamento dei sistemi di trattamento dei reflui domestici e assimilati
Art. 15	Vasche a tenuta
<b>Capo VII</b>	<b>Acque meteoriche</b>
Art. 16	Acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia
<b>Capo VIII</b>	<b>Fitodepurazione</b>
Art. 17	Trattamenti di Fitodepurazione
<b>Capo IX</b>	<b>Disposizioni finali</b>
<b>ALLEGATO 1</b>	<b>Criteri per il dimensionamento dei sistemi di trattamento reflui domestici ed assimilati</b>
	Definizione degli Abitanti Equivalenti in base alle tipologie di insediamento
	Volumetrie minime per il dimensionamento delle vasche Imhoff
	Dimensionamento della rete disperdente
	Dimensionamento del pozzo assorbente
	Distanze da considerare per i sistemi di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche
<b>ALLEGATO 2</b>	<b>Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia</b>
Art. 1	Definizioni
Art. 2	Acque di prima pioggia e di lavaggio soggette a regolamentazione
Art. 3	Sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio
Art. 4	Disciplina e trattamento e scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio
Art. 5	Recapito e valori limite di emissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio
Art. 6	Prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio
Art. 7	Domanda di autorizzazione e rinnovo

## Capo I

### Oggetto delle Linee guida, riferimenti normativi e definizioni

#### Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Le presenti *Linee Guida Regionali*, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in attuazione di quanto previsto all'articolo 5 della Legge Regionale del 29 maggio 2017, n. 9 (*Disciplina sulle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e sul rilascio dell'autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue*) disciplinano:
  - a) le modalità di redazione ed approvazione dei progetti relativi agli impianti di trattamento delle acque reflue, le modalità di rilascio dell'autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per le fasi di avvio e di esecuzione degli interventi di adeguamento nonché le deroghe ai limiti e le prescrizioni ed i controlli per i periodi di avviamento, di arresto e per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime;
  - b) il dimensionamento e l'autorizzazione: degli *impianti di depurazione con potenzialità inferiore a 2000 AE, dei sistemi di trattamento per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate non recapitanti in fognatura, degli scaricatori di piena e dei sistemi di trattamento* acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia, degli impianti di fitodepurazione.

#### Art. 2 Riferimenti normativi

1. I principali riferimenti normativi sono:
 

D.P.G.R. 23 agosto 1982, n. 384 - Piano generale per il risanamento delle acque (Art. 8, legge 10 maggio 1976, n. 319);

Delibera Interministeriale (CITAI) del 04/02/1977 recante "*Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento*";

Direttiva comunitaria del 21 maggio 1991 n. 271/91/CE concernente "*Il trattamento delle acque reflue urbane*", modificata dalla Direttiva 98/15/CE del 27 Febbraio 1998;

D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante "*Norme in materia ambientale*";

DPR 19 ottobre 2011 n. 227 recante "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*";

L.R. 29 maggio 2017, n. 9 recante "*Disciplina sulle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e sul rilascio dell'autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue*";

DGR 22 giugno 2016, n. 689 recante "*D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 2/05/2015 art. 1 comma 2 – approvazione linee guida regionali in materia di autorizzazione unica ambientale e adozione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)*".

### Art. 3 Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui agli artt. 54 e 74, parte III, del D.lgs. n. 152/06, ai fini delle presenti Linee Guida, si intende per:

**scarico:** qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante anche sottoposto a preventivo trattamento di depurazione;

**rete fognaria:** un sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue;

**fognatura separata:** il sistema costituito da due condotte, una destinata alle sole acque meteoriche di dilavamento, eventualmente dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra destinata alle acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;

**fognatura mista:** rete fognaria che convoglia congiuntamente acque reflue urbane ed acque reflue meteoriche;

**impianto di depurazione:** struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie chimiche fisiche e biologiche, ad una riduzione del carico inquinante dei reflui ad esso addotti;

**avviamento:** complesso delle operazioni necessarie a far conseguire allo scarico i limiti di emissione prescritti in seguito alla ultimazione dei lavori di costruzione di un nuovo impianto e di adeguamento di un impianto esistente;

**gestione speciale:** complesso delle operazioni di esercizio di un impianto durante i periodi di manutenzione programmata in cui non è possibile il mantenimento dei limiti autorizzati; sono equiparati alla manutenzione programmata gli interventi di manutenzione straordinaria di modesta entità o comunque tali da non modificare, se non per limitati intervalli di tempo, le caratteristiche qualitative dello scarico;

**gestione provvisoria:** il complesso delle operazioni di esercizio di un impianto esistente di trattamento delle acque reflue urbane effettuate durante la realizzazione di un intervento di adeguamento o potenziamento o di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria che comporti l'impossibilità di garantire il rispetto dei limiti di emissione autorizzati durante la fase realizzativa;

**collaudo funzionale:** complesso delle prove e delle verifiche atte a stabilire se un impianto o gli elementi che lo compongono soddisfano le prescrizioni del relativo capitolato d'appalto (sia per lavori di nuova realizzazione sia per lavori di adeguamento e potenziamento di impianti esistenti), con particolare riferimento alla capacità di ottenere in maniera continuativa gli standards di qualità previsti per le acque trattate e i fanghi, con il previsto consumo di risorse energetiche, materiali, umane;

**impianti a forte fluttuazione stagionale:** impianti di depurazione che, in ragione di flussi turistici, ricevono carichi in variazione superiore al 50% per almeno 10 giorni consecutivi, individuati in elenchi forniti dall'Ente di Governo per i Rifiuti e le risorse Idriche della Basilicata (EGRIB);

**acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti dall'agglomerato;

**acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

**acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

**acque parassite:** acque provenienti da infiltrazioni puntuali o diffuse non previste all'interno del sistema fognario, dovute a carenze strutturali o anche a interconnessione con il reticolo idrografico superficiale e con le acque sotterranee;

**scaricatori di piena:** manufatto idraulico realizzato allo scopo di ridurre le portate convogliate nella rete fognaria a valle del manufatto stesso, durante o a seguito di eventi meteorici;

**portata di soglia:** valore di portata sopra il quale è prevista l'attivazione dello scaricatore; per portate superiori alla portata di soglia la portata in arrivo si suddivide nelle due componenti, portata derivata nella rete di valle e portata scaricata nel recettore;

**trattamento appropriato:** il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici ricettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del D.lgs. n.152/2006;

**trattamento primario:** il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico ovvero chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi ovvero, mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 25-35% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue siano ridotti almeno del 50%;

**trattamento secondario:** il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che, in genere, comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie o un altro processo in cui siano rispettati i limiti di emissione allo scarico della tab.1 Allegato 5 parte III del D.lgs. n.152/2006;

**fitodepurazione:** depurazione delle acque reflue per mezzo di piante che crescono in ambiente umido e capaci di attivare processi chimici, fisici e biologici che portano alla rimozione degli agenti inquinanti.

**stabilimento industriale, stabilimento:** tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

**agglomerato:** area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere possibile, sia tecnicamente ed economicamente in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;

**insediamenti, installazioni o edifici isolati,** nel seguito indicati come **insediamenti isolati:** costruzioni edilizie ubicate esternamente agli agglomerati, che scaricano acque reflue domestiche o assimilate;

**abitante equivalente (AE):** il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi al giorno;

**valore limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione oppure in massa per unità di prodotto o materia prima lavorata o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie, o categorie di sostanze. I valori limite di emissione si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme;

**corpo idrico superficiale:** un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;

**corpi idrici artificiali:** sono i laghi o i serbatoi realizzati mediante manufatti di sbarramento e i canali artificiali (canali irrigui o scolanti, industriali, navigabili, etc.), ad esclusione dei canali appositamente costruiti per l'allontanamento delle acque reflue urbane ed industriali;

**suolo:** corpo naturale tridimensionale costituito da componenti minerali, organici e metallorganici, sviluppatosi ed evolvente sulla superficie della crosta terrestre, sotto l'influenza di fattori genetici e ambientali, quali il clima, la roccia madre, gli organismi e i microrganismi animali e vegetali e le acque;

**sottosuolo e acquifero:** depositi alluvionali eventualmente sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi freatico e artesiani) nonché formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;

**Ente di Governo per i Rifiuti e le risorse Idriche della Basilicata (EGRIB):** la forma di cooperazione fra Comuni e Province ai sensi Legge Regionale 8 gennaio 2016, n. 1 e che sostituisce l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale definita negli artt. 149 e 150 del D.lgs. 152/2006;

**gestore del servizio idrico integrato:** il soggetto che, in base alle convenzioni di cui all'art. 151 del D.lgs. 152/2006, gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico.

2. Le definizioni di cui al comma 1 sono integrate, per le medesime finalità e fatte salve le definizioni di cui agli articoli 54 e 74 del d.lgs. 152/2006, con quelle contenute negli allegati alle presenti Linee Guida.

## Capo II

### Disciplina integrativa in materia di redazione ed approvazione dei progetti relativi agli impianti di trattamento delle acque reflue

#### Art. 4 Principi generali

1. Le disposizioni qui contenute si ispirano, *nel pieno rispetto delle normative vigenti*, ai seguenti principi:
  - a. ottimizzare gli iter già attualmente previsti dalla normativa, rendendoli funzionali ad un adeguato approfondimento delle specificità che caratterizzano le opere considerate, sia nella fase decisionale connessa alla loro progettazione, sia nella fase di conseguimento dei risultati attesi ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico;
  - b. garantire la tempestiva realizzazione, degli interventi sugli impianti di depurazione delle acque reflue urbane o sulle infrastrutture ad essi connesse, anche al fine di superare le procedure di infrazione comunitaria;
  - c. garantire il mantenimento della qualità dei corpi idrici ricettori in cui recapitano gli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane nelle fasi di potenziamento, ristrutturazione o adeguamento, nei periodi avviamento, nei casi di guasti e di arresto nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime;
  - d. garantire adeguati controlli sulle attività di adeguamento degli impianti di che trattasi e sulla qualità dei corpi idrici ricettori.

#### Art. 5 Elaborati aggiuntivi specifici da prevedere nei progetti relativi agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

1. L'art. 126 comma 1 del d.lgs. 152/2006, stabilisce che *“le regioni disciplinano le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Tale disciplina deve tenere conto dei criteri di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e della corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, nonché delle modalità della gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi. Le regioni disciplinano altresì le modalità di autorizzazione provvisoria necessaria all'avvio dell'impianto anche in caso di realizzazione per lotti funzionali”*.
2. I progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue sono redatti secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, nel rispetto delle normative tecniche e delle linee guida di settore nonché in coerenza con i criteri della buona tecnica corrente e della migliore tecnologia disponibile.
3. Ad integrazione di quanto previsto dalla normativa in materia di lavori pubblici, a corredo di ciascun progetto definitivo di un **nuovo impianto di depurazione** dovrà essere predisposto:
  - a. un *“Disciplinare di avviamento”* atto a definire le caratteristiche di qualità e le modalità di scarico durante le fasi di avviamento del nuovo impianto;
  - b. un *“Disciplinare di collaudo funzionale”* atto a disciplinare il complesso delle verifiche e delle prove di funzionamento che conclude il ciclo di operazioni gestionali di avvio e messa a regime del nuovo impianto di depurazione”;
  - c. un *“Disciplinare di gestione speciale”* dedicato a regolare i periodi di avviamento, di manutenzione programmata o a disciplinare le modalità di ripristino funzionale dell'impianto in esito a interventi di adeguamento, a guasti, a malfunzionamenti o interruzioni dovute a cause di forza maggiore.

4. Per quanto attiene la realizzazione di interventi di adeguamento di **impianti di depurazione esistenti**, ad integrazione di quanto previsto dalla normativa in materia di lavori pubblici, a corredo di ciascun progetto definitivo dovrà essere predisposto:
  - a. un *“Disciplinare di Gestione Provvisoria”* atto a disciplinare il complesso delle operazioni di esercizio dell’impianto effettuate durante la realizzazione dell’intervento di adeguamento;
  - b. un *“Disciplinare di collaudo funzionale”* atto a disciplinare il complesso delle verifiche e delle prove di funzionamento che conclude il ciclo di operazioni gestionali di avvio e messa a regime dell’impianto di depurazione adeguato;
  - c. un *“Disciplinare di gestione speciale”* (qualora l’impianto non ne sia già dotato) dedicato a regolare i periodi di avviamento, di manutenzione programmata o a disciplinare le modalità di ripristino funzionale dell’impianto in esito a interventi di adeguamento, a guasti, a malfunzionamenti o interruzioni dovute a cause di forza maggiore.
5. La presenza di tali elaborati sarà oggetto della Verifica preliminare ai fini della completezza del progetto definitivo.

#### **Art. 6 Contenuti minimi dei disciplinari**

1. Il **Disciplinare di avviamento** è l’elaborato necessario a definire le procedure di avvio e messa a regime del funzionamento dell’impianto e contiene almeno i seguenti elementi:
  - la descrizione delle operazioni propedeutiche alla messa in marcia iniziale;
  - la descrizione delle operazioni necessarie alla messa a punto dei parametri e delle varie grandezze delle singole fasi operative;
  - la correlazione delle anzidette operazioni con la capacità auto-depurativa del corpo recettore;
  - l’indicazione del periodo di tempo necessario a conseguire la messa a regime.
2. Il **Disciplinare di Collaudo Funzionale**, deve indicare le modalità operative atte ad attestare:
  - l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
  - la certificazione di funzionalità di ogni singola fase operativa in relazione ai requisiti richiesti allo scarico;
  - la funzionalità del processo di trattamento in relazione alla qualità e alla quantità dei reflui da trattare;
  - il rispetto dei limiti di emissione richiesti allo scarico sulla base di apposita certificazione analitica;
  - l’esecuzione dei campionamenti, delle prove e delle analisi dei reflui e dei fanghi nonché delle altre eventuali emissioni;
  - l’idoneità dell’impianto al raggiungimento delle prescrizioni contrattuali d’appalto e degli obiettivi di qualità dello scarico previsti.
3. Il **Disciplinare di Gestione Provvisoria**, redatto per gli interventi sugli impianti esistenti, ivi compresa la dismissione dei medesimi, che comportano l’impossibilità del mantenimento dei limiti di emissione prescritti deve contenere:
  - l’indicazione del periodo temporale di esercizio in cui non è tecnicamente possibile il rispetto dei limiti di emissione autorizzati, o in mancanza di autorizzazione, fissati dalla normativa vigente;
  - l’indicazione delle sezioni dell’impianto interessate dall’intervento e le modalità di gestione previste per limitare l’impatto ambientale sul corpo ricettore;

- *la descrizione delle operazioni e dei periodi necessari a riportare in condizioni di normale esercizio l'impianto;*
- *la previsione dei rendimenti di abbattimento dei parametri di processo dell'impianto correlati agli interventi e ai tempi della loro esecuzione e fino al collaudo funzionale;*
- *le modalità ed i tempi di emissione della certificazione di ripristino della funzionalità o del collaudo funzionale ove necessario.*

**4. Il *Disciplinare di Gestione Speciale*, deve contenere:**

- *la descrizione delle operazioni di manutenzione ordinaria programmata in cui si prevede l'oggettiva impossibilità di mantenere il ripristino dei limiti di emissione autorizzati, o in mancanza di autorizzazione, fissati dalla normativa vigente,*
- *gli interventi e le modalità di gestione previste per limitare l'impatto ambientale sul corpo ricettore dello scarico.*

**Art. 7 L'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione relativi agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane**

1. Il progetto, in corrispondenza ai livelli di progettazione di cui al vigente ordinamento in tema di lavori pubblici, è approvato in conformità alle norme sul procedimento amministrativo e alle disposizioni statali e regionali che regolano i lavori pubblici relativi alle infrastrutture del servizio idrico integrato.
2. Per le opere afferenti al S.I.I., il Gestore predispose il progetto che, di norma, deve essere inserito nel quadro di programmazione definito in sede di pianificazione degli interventi.
3. Sulla base di quanto previsto dall'art. 158 bis del D.lgs. 152/06, l'Ente di Governo d'Ambito – EGRIB approva il progetto definitivo, indicando apposita Conferenza di Servizi; detta approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici, secondo la procedura prevista dal comma 2 del citato art. 158 bis del D.lgs. 152/06.
4. Preliminarmente alla convocazione della Conferenza dei Servizi l'Ente di Governo d'Ambito – EGRIB verifica la documentazione presentata dal Gestore con riferimento all'inserimento del progetto stesso nel piano degli investimenti, alla copertura economica delle opere, alla risoluzione delle interferenze, alla completezza degli elaborati progettuali rispetto alle previsioni normative.
5. La Conferenza dei Servizi, dovrà coinvolgere tutti gli Enti ed i soggetti a vario titolo interessati dall'opera e dalla sua realizzazione, l'individuazione degli Enti e dei soggetti interessati sarà condotta con il confronto tra l'Ente di Governo d'Ambito – EGRIB e il Gestore a seguito dell'analisi della documentazione progettuale relativa ai vincoli e alle interferenze che interessano l'area di intervento e le opere.
6. Alla Conferenza di Servizi partecipa anche la Provincia competente ai fini dell'acquisizione del parere relativo alla *idoneità dei disciplinari di gestione, idoneità dei manufatti e delle installazioni necessarie all'esercizio delle funzioni di controllo e monitoraggio degli scarichi.*
7. Ove ricorrano le condizioni, la procedura di approvazione dei progetti relativi agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane dovrà integrarsi con quella connessa alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) o all'assoggettabilità alla stessa.
8. L'Ente di Governo d'Ambito – EGRIB facendo proprie le risultanze della Conferenza dei Servizi, approva il progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità e può delegare al Gestore tutti gli adempimenti successivi necessari al perfezionamento della procedura espropriativa (*decreto di esproprio, determinazione e pagamento indennità, entrata in possesso, ecc.*).

## Capo III

### Disciplina delle fasi di autorizzazione provvisoria allo scarico degli impianti di depurazione delle acque reflue

#### Art. 8 Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge L.R. del 29 maggio 2017, n. 9 la presente disciplina si applica agli scarichi di impianti di depurazione di acque reflue nella fase di messa a regime ed avvio dell'impianto a seguito della sua realizzazione (*avviamento*) o nella fase di esecuzione degli interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione degli stessi impianti (*gestione provvisoria*).

#### Art. 9 Rilascio dell'autorizzazione provvisoria

1. La Provincia competente per territorio, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi, entro 30 giorni dall'approvazione del progetto definitivo da parte dell'EGRIB, *considerate le componenti progettuali pertinenti l'autorizzazione, l'idoneità dei disciplinari di gestione e il controllo e monitoraggio dello scarico medesimo, il cronoprogramma dei lavori comprensivo della fase di avviamento*, rilascia, al titolare dell'attività da cui origina lo scarico<sup>1</sup>, l'autorizzazione provvisoria allo scarico.
2. Relativamente allo scarico delle acque reflue provenienti dagli impianti di trattamento ricompresi nella gestione del servizio pubblico di fognatura e depurazione di cui al Servizio Idrico Integrato, l'autorizzazione è rilasciata al "gestore del servizio idrico integrato" come definito dall'articolo 74 comma 1, lettera r) del D.lgs. n. 152/06.
3. L'autorizzazione provvisoria allo scarico viene rilasciata per gli scarichi dei nuovi impianti, per il tempo necessario al loro avvio, e per quelli già in esercizio per il periodo di tempo necessario all'esecuzione dei relativi interventi di adeguamento ed è efficace, salvo eventuali revoche o sospensioni, *sino alla conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione definitiva*.
4. Per gli impianti di nuova realizzazione o oggetto di adeguamento funzionale, *che richiedono un periodo di avviamento per l'innescio del processo biologico*, la fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto. Il tempo necessario a far conseguire allo scarico i limiti di emissione previsti dalla norma è definito dal disciplinare di avviamento e/o dal disciplinare di gestione speciale allegati al progetto dell'impianto. La conclusione del periodo di avviamento potrà essere in via eccezionale prorogata, previa motivata richiesta, per non più di 60 giorni.
5. Per gli impianti oggetto di adeguamento funzionale la durata massima dell'autorizzazione provvisoria è pari al periodo di esecuzione degli interventi e di messa in funzione dell'impianto conforme, come da cronoprogramma che costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione provvisoria.
6. Ogni eventuale modifica al cronoprogramma dei lavori va preventivamente e tempestivamente comunicata dal Soggetto Gestore all'Ente di Governo d'Ambito – EGRIB, alla Provincia competente, alla Regione Basilicata – Ufficio Ciclo dell'Acqua ed all'Arpab.
7. Fatti salvi i termini di scadenza derivanti da ogni altra disposizione, su richiesta del soggetto Gestore, supportata da adeguate motivazioni tecniche o connessa ad eventi imprevedibili, non dipendenti dalla sua condotta e dallo stesso attestati formalmente, la Provincia può

<sup>1</sup> comma 2 dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006

concedere, in maniera espressa, un'unica proroga di durata non superiore alla metà del periodo previsto per l'esecuzione degli interventi di adeguamento funzionale.

- 8.** Nel caso in cui il progetto sia già stato approvato e il Gestore dell'impianto intenda richiedere l'autorizzazione provvisoria allo scarico, lo stesso dovrà presentare specifica richiesta di integrazione al progetto già approvato ai fini della eventuale integrazione degli elaborati integrativi specifici previsti al precedente art. 5. A seguito dell'espressione del parere tecnico di ARPA Basilicata e dell'integrazione dell'atto di approvazione del progetto da parte di EGRIB la Provincia competente rilascia l'autorizzazione provvisoria allo scarico.
- 9.** Nei periodi di avviamento o gestione provvisoria e fino al rilascio dell'autorizzazione definitiva, il titolare è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare approvato.
- 10.** Entro 90 giorni antecedenti alla scadenza dell'autorizzazione provvisoria, il soggetto gestore titolato a richiedere l'autorizzazione, presenta alla Provincia di competenza, istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA), di cui al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 e sulla base delle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 689 del 22 giugno 2016.
- 11.** Il rilascio dell'autorizzazione definitiva è subordinato all'acquisizione del certificato di collaudo funzionale dell'impianto.

## Capo IV

### Deroghe ai limiti, prescrizioni e controlli nei periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime

#### Art. 10 Gestione speciale

1. Per ogni impianto di depurazione è istituito il disciplinare previsionale delle operazioni di gestione speciale che:
  - a) è allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico per i nuovi impianti; per gli impianti esistenti è inviato entro due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti Linee Guida e deve essere allegato alla domanda di rinnovo qualora questa debba essere presentata entro tale termine;
  - b) è aggiornato in caso di intervento qualora ne sussistano le condizioni.
2. Durante le fasi di gestione speciale lo scarico dell'impianto è da intendersi a tutti gli effetti autorizzato a condizione che siano comunicati alla provincia e all'autorità d'ambito l'inizio e la fine delle relative operazioni con la specificazione delle ragioni che hanno determinato la gestione speciale.
3. Nei periodi di cui al comma 2 il gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare di cui al comma 1.

#### Art. 11 Ripristino funzionalità

1. Il periodo di tempo in cui non è possibile il rispetto dei valori limite di accettabilità dello scarico per causa di forza maggiore è immediatamente comunicato alla provincia e all'autorità d'ambito.
2. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1 i valori limite di emissione dello scarico sono sospesi fino all'emissione del certificato di ripristino di funzionalità emesso dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è perentoriamente seguita, entro venti giorni, dalla trasmissione alla provincia e all'autorità d'ambito di una relazione asseverata contenente:
  - a) l'indicazione delle cause di forza maggiore che hanno determinato il fermo dell'impianto o il disservizio;
  - b) la descrizione delle misure adottate e la previsione dei tempi necessari al ripristino delle condizioni normali di esercizio.
4. Nel periodo di cui al comma 1 il gestore è tenuto a adottare, sentite la provincia e l'autorità d'ambito, i provvedimenti tecnicamente ed economicamente sostenibili atti a contenere l'impatto straordinario dello scarico sul ricettore.
  1. Atteso che nella fase transitoria di realizzazione dell'opera, di realizzazione di interventi significativi a carico di impianti già esistenti **o di sospensioni temporanee del ciclo di depurazione, parziali o totali, come disciplinate dal precedente art. 6, commi 5 e ss.**, non è possibile assicurare il rispetto dei limiti allo scarico previsti dalla legislazione vigente, l'autorizzazione provvisoria rilasciata dalla Provincia concede le deroghe temporanee ai limiti di emissione previsti dalla normativa vigente, per il tempo necessario al completamento dei lavori, così come da cronoprogramma di progetto.
  2. La Provincia fissa altresì, come meglio dettagliato nel successivo art. 12, le prescrizioni atte a limitare quanto più possibile l'impatto sull'ambiente degli scarichi nei periodi interessati dalle deroghe.
  3. La Provincia rilascia l'autorizzazione allo scarico con deroga ai limiti tabellari di legge per il periodo strettamente coincidente con la gestione provvisoria.

## **Art. 12 Deroghe ai limiti di emissione per i periodi necessari al ritorno alle condizioni di regime**

- 1.** In attuazione di quanto previsto dall'art. 101 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che consente che l'autorizzazione allo scarico possa "omissis...stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime... omissis", in considerazione del fatto che nel corso dei lavori di adeguamento e/o manutenzione degli impianti potrebbe verificarsi il fermo di alcune stazioni di trattamento, l'autorizzazione provvisoria allo scarico potrà derogare al rispetto dei limiti allo scarico previsti dall'allegato 5 della parte terza del D.L. 152/06 ed imposti nei precedenti provvedimenti autorizzativi, nonché dagli obblighi di esecuzione di accertamenti analitici di controllo ed autocontrollo imposti nello stesso.
- 2.** Tutte le interruzioni temporanee, totali o parziali del ciclo depurativo, dovranno essere accompagnate dall'attivazione delle procedure, degli accorgimenti tecnici e degli strumenti supplementari atti a limitare al minimo i tempi del ripristino del funzionamento dell'impianto, a mantenere in esercizio regolare la maggior parte delle funzioni depurative utilizzabili.
- 3.** Nei casi in cui fosse necessario passare completamente l'impianto, dovrà essere garantito il trattamento di disinfezione.
- 4.** È vietato il trattamento dei rifiuti presso gli impianti oggetto delle deroghe di cui ai precedenti commi, anche si tratta di impianto ricompreso tra quelli indicati nell'articolo 110, comma 3, del d.lgs. 152 del 2006, fino al ripristino della completa efficienza depurativa.
- 5.** Nel caso di interventi su impianti esistenti, sia di manutenzione ordinaria, che straordinaria, che non comportino la redazione di elaborati progettuali, il Gestore provvederà ad inviare alla Provincia una Relazione descrittiva dell'intervento, unitamente ad un Cronoprogramma dei lavori, nonché al Disciplinare di gestione speciale di cui al comma 4 dell'art. 6 e, ove occorra, motivata richiesta di deroghe ai limiti di emissione, per periodi transitori strettamente necessari al ritorno alle condizioni di regime.
- 6.** La Provincia, a seguito della richiesta motivata di deroga, consentirà lo scarico in deroga impartendo le necessarie prescrizioni atte a limitare l'impatto ambientale sul corpo recettore dello scarico, affinché nel periodo interessato dalla manutenzione sia preservato quanto più possibile il corpo recettore.
- 7.** Le specifiche deroghe ai valori limiti di emissione dello scarico e le idonee prescrizioni previste dal comma 1 dell'art. 101 del D.lgs. n.152/2006 sono applicabili nel caso di sospensione temporanea del ciclo di depurazione determinata da:
  - 8.** causa di forza maggiore, eventi calamitosi, eventi metereologici di eccezionale entità, attentati e manomissioni fraudolente;
  - 9.** interventi tecnici sul processo depurativo per manutenzione straordinaria o ordinaria programmata.
- 10.** Le sospensioni temporanee del ciclo di depurazione, parziali o totali, devono essere accompagnate dall'attivazione delle procedure atte a limitare al minimo i tempi del ripristino del funzionamento normale dell'impianto interessato, oltre che determinare l'adozione di accorgimenti tecnici atti a mantenere in esercizio regolare la maggior parte delle funzioni depurative utilizzabili, in special modo le fasi della grigliatura e della disinfezione.
- 11.** Tutte le interruzioni temporanee, totali o parziali che siano, devono essere comunicate all'Ufficio Ciclo dell'Acqua della Regione, alla Provincia, all'ARPAB ed all'ASP o all'ASM territorialmente competente.
- 12.** La comunicazione di interruzione determinata per le cause accidentali considerate al punto 5 lett. a) deve essere trasmessa entro e non oltre 24 ore dal verificarsi dell'evento. Il titolare dell'autorizzazione deve allegare una relazione nella quale vengano descritte dettagliatamente

la causa dell'interruzione, le conseguenze sul ciclo depurativo che l'insorgere del problema ha determinato, le modalità ed i tempi degli interventi che si prevede di attuare per riportare il ciclo depurativo ai livelli ottimali.

- 13.** La comunicazione di interruzione determinata dalle cause considerate al punto 5 deve essere trasmessa almeno 15 giorni prima dell'inizio degli interventi suddetti, ad eccezione degli interventi in somma urgenza per i quali si osserveranno le disposizioni di cui al precedente comma 8. In tale circostanza, il Gestore deve, inoltre, allegare alla comunicazione il "verbale di lavoro d'urgenza" previsto dall'art. 163 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
- 14.** Il Gestore provvede a comunicare il ripristino della funzionalità dell'impianto entro le 24 ore successive all'eliminazione delle cause che ne hanno determinato la sospensione temporanea.

## Capo IV

### Impianti di depurazione con potenzialità inferiore a 2000 AE

#### Art. 13 Autorizzazione allo scarico di impianti di depurazione con potenzialità inferiore a 2000 AE

1. Relativamente agli impianti di depurazione di potenzialità inferiore a 2.000 AE dovrà essere in ogni caso assicurata l'efficienza del trattamento appropriato adottato, così da garantire la conformità dello scarico ai parametri di seguito fissati.
2. I limiti di emissione degli scarichi di acque reflue urbane nei corpi idrici recettori derivanti da impianti di depurazione di potenzialità inferiore a 2.000 AE dovranno essere conformi a quanto riportato di seguito, secondo la classificazione prevista dalle Norme Tecniche di attuazione del PRTA della Regione Basilicata (impianti di potenzialità compresa tra 0 e 300 AE e impianti di potenzialità compresa tra 301 e 1999 AE).

In particolare:

- per gli impianti di potenzialità sino alla soglia di 300 AE:

riduzione minima, in percentuale, rispetto al refluo in ingresso pari a:

- ✓ 50% per i Solidi Sospesi Totali
- ✓ **30%** per BOD<sub>5</sub> e COD;

- per gli impianti di potenzialità compresa tra 301 e 1999 AE:

Parametri (alternativi)		
	Concentrazione	% riduzione
BOD <sub>5</sub> mg/l	40	60
COD mg/l	160	60
Solidi sospesi Totali mg/l	80	70

3. I limiti di emissione di tutti gli scarichi diretti al suolo dovranno essere conformi a quanto stabilito dall'allegato 5, tabella 4 del D.lgs. n.152/2006 ed al divieto di scarico della tabella 2.1;
4. I limiti di emissione per il parametro Escherichia Coli, per qualsiasi tipologia di scarico, non deve in alcun caso essere superiore a 5.000 UFC/100 ml se non diversamente specificato nell'autorizzazione allo scarico;
5. Il Gestore dell'impianto deve assicurare l'autocontrollo sulla qualità delle acque di scarico in base alla potenzialità degli impianti ed in riferimento al numero di abitanti equivalenti, con le cadenze stabilite nell'atto di autorizzazione e trasmettere le risultanze di detti controlli al competente Ufficio provinciale, nonché all'ARPAB.

#### Art. 14 Controlli

1. Per quanto concerne i controlli e le sanzioni si applicano le disposizioni contenute nel Capo III del Titolo IV e Capo I e II del Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.
2. Le frequenze di campionamento e i parametri da rilevare in relazione al recapito finale ed alla utilizzazione dell'effluente sono quelle previste dal D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ed ii., nonché dai protocolli operativi di impianto sottoscritti tra il gestore del S.I.I., l'ARPAB e la Regione e la Provincia. In sede di autorizzazione potranno essere disposte frequenze più brevi per i periodi di gestione provvisoria e di gestione speciale.
3. Per ciascun impianto di depurazione, il Soggetto gestore dovrà tenere un apposito quaderno di registrazione dei dati. I quaderni di registrazione devono essere conservati presso ciascun

impianto e l'Autorità che effettua il controllo è tenuta, in sede di ispezione, ad esaminare i quaderni e vistarli.

## Capo V

### Scaricatori di piena

#### Art. 15 Scaricatori di piena da reti fognarie/Collettori unici

1. Gli scaricatori di piena, quali dispositivi funzionali indispensabili alle esigenze idrauliche delle reti fognarie di tipo misto fanno parte del sistema autorizzativo della rete fognaria asservita all'impianto di depurazione finale, attraverso la verifica degli standard costruttivi e delle condizioni di funzionamento.
2. Le Province procedono al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli scaricatori di piena. Per gli scaricatori connessi ad un impianto di depurazione, l'autorizzazione sarà rilasciata contestualmente a quella relativa allo scarico dell'impianto di depurazione a cui afferisce la rete fognaria di riferimento. In tal caso le domande di autorizzazione devono contenere indicazioni specifiche relative ai medesimi scaricatori.
3. Laddove, in presenza di scarichi derivanti da impianti di depurazione già autorizzati, esistono scaricatori di piena non regolarizzati dal punto di vista autorizzativo, le Province possono procedere al rilascio dell'autorizzazione a seguito di presentazione di specifica istanza.
4. Sulla base di quanto previsto dall'art. 103 lett. b) del D.lgs. 152/2006, gli scarichi degli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie miste possono avere anche recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. A tali scarichi non si applicano i valori limite di emissione previsti dalla tabelle 3 e 4 dell'Allegato 5 del D.lgs. n.152/2006, fermo restando il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza. Il dimensionamento reale del manufatto e il suo funzionamento saranno indicate nell'apposita relazione a firma di tecnico abilitato e valutate nell'istruttoria di autorizzazione.
5. Considerato che Le Norme di Attuazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Basilicata all'art. Art. 33 – Sfiatori di piena delle reti fognarie miste, stabilisce che “Per gli sfioratori di piena di reti fognarie miste, il rapporto minimo consentito tra la portata di punta in tempo di pioggia e la portata media in tempo di secco nelle ventiquattrore (Qm) deve essere pari a sette” ed inoltre che “Tale rapporto può ridursi a cinque per l'ultimo sfioro in prossimità dell'impianto di depurazione”, la taratura dell'ultimo scolmatore deve consentire la deviazione dei reflui quando le portate in tempo di pioggia superano di almeno 5 volte la portata nera media in tempo secco, considerando per portata nera media in tempo secco il volume dei reflui urbani effettivamente recapitati nella rete fognaria dal bacino di utenza dell'impianto di depurazione, calcolata sulla base della popolazione servita (numero abitanti), della dotazione idrica, fissata in 250 litri/abitante x giorno, e del coefficiente di restituzione in fogna fissato in almeno 0,8. Alla sezione biologica dell'impianto deve comunque pervenire la portata non inferiore a 3Qm.

## Capo VI

### Acque reflue domestiche ed assimilate

#### Art. 16 Acque reflue domestiche ed assimilate

1. I criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche, riferiti esclusivamente ai commi che seguono e così come già definite al punto h) del precedente articolo 2, sono individuati dall'art. 101 c. 6 e 7 del D.lgs. 152/06 e dal D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011. In ogni caso, è fatta salva la possibilità per l'amministrazione regionale di intervenire in materia, con propria regolamentazione, come previsto dall'art.2, comma 2 del citato D.P.R..
2. Le strutture di scarico per gli insediamenti con meno di 50 Abitanti Equivalenti devono garantire il trattamento delle acque reflue mediante fossa Imhoff e la dispersione delle acque chiarificate mediante trincea di subirrigazione e/o pozzo assorbente. La predetta tipologia di trattamento depurativo è consentito se, per il recapito del refluo in rete fognaria, esiste motivata impossibilità tecnica all'allaccio o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili.
3. Gli scarichi potranno essere autorizzati solo se le strutture di depurazione-dispersione risulteranno dimensionate e poste in opera nel rispetto delle distanze e delle specifiche tecniche riportate nelle tabelle dell'Allegato 1 alle presenti Linee Guida.
4. Per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da abitazioni, con numero di A.E. inferiore a 50, l'autorizzazione allo scarico ha validità di 4 anni e si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia del sistema di trattamento e più in generale delle caratteristiche dello scarico - condizioni che dovranno essere autocertificate dal titolare dello scarico e trasmesse alla Provincia di Potenza.

#### Art. 17 Criteri per il dimensionamento dei sistemi di trattamento dei reflui domestici e assimilati

1. Per dimensionare correttamente i sistemi di trattamento dei reflui domestici, risulterebbe necessario valutare l'effettiva produzione di liquame da smaltire; trattandosi di soluzione impraticabile, con riferimento a studi di carattere specialistico e a dati di letteratura caratterizzati da elevata affidabilità, viene fatto riferimento ad una unità di misura standardizzata del numero di "abitante equivalente" (AE) che, convenzionalmente, è definito secondo quanto indicato alla lett. p dell'art. 3 ed in alcune situazioni può essere determinato con le modalità indicate nella scheda b) dell'Allegato 1 alle presenti Linee Guida.

#### Art. 18 Vasche a tenuta

1. Nel caso di impossibilità di allaccio alla pubblica fognatura o di trattamento di reflui domestici/assimilati secondo le modalità previste al precedente art. 8 è possibile, in alternativa, adottare un sistema di vasche a tenuta. Tale soluzione progettuale può essere utilizzate per abitazioni o locali utilizzati saltuariamente/stagionalmente o per quelle situazioni in cui per motivi legati alla stabilità dell'area, alle caratteristiche litologiche del terreno e/o alle caratteristiche del lotto (distanze da rispettare, ecc..) non ci sono le condizioni tecnico/economiche per l'installazione di un sistema imhoff e rete disperdente. Le caratteristiche da rispettare sono:
  - a. Le vasche a tenuta dovranno avere caratteristiche costruttive di impermeabilità della parete e del fondo e saranno interrate e poste all'esterno dei fabbricati a distanza di almeno 5 mt dai muri perimetrali di fondazione ed almeno 10 mt a monte o 20 mt a valle da condotte, pozzi o serbatoi di acqua potabile.

- b.* Dette vasche dovranno avere un volume di accumulo di massimo 30 mc. E' possibile l'abbinamento di due vasche della capacità di 30 mc cadauno con funzionamento alternato.
- c.* Lo smaltimento di liquame derivante dalle vasche a tenuta dovrà essere gestito nel rispetto e con le modalità previste dalla parte quarta del DLgs n. 152/06 e succ. mod. (Norme in materia di gestione dei rifiuti).
- d.* L'utilizzazione del sistema di smaltimento dei reflui, nel rispetto delle caratteristiche costruttive e delle modalità di gestione precedentemente riportati, acquisito l'eventuale parere igienico sanitario, dovrà essere approvata e compresa nel permesso a costruire.

## Capo VII

### Acque meteoriche

#### Art. 19 Acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia

1. Le Province, procedono al rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento di aree esterne nei casi in cui dette acque dovessero provenire da un piazzale o da un'area interconnessa ad una attività suscettibile a contaminazione delle acque meteoriche e come definite dall'Allegato 2, art. 1 lettera c).
2. I sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia e le attività soggette ad autorizzazione sono individuate nell'Allegato 2 alle presenti Linee Guida.

## Capo VIII

### Fitodepurazione

#### Art. 20 Trattamenti di Fitodepurazione

1. Tutti gli agglomerati e/o insediamenti e impianti con numero di A.e. compreso tra 50 e 2000 possono utilizzare, in alternativa alle metodologie tradizionali, impianti di fitodepurazioni. Tali impianti devono essere progettati e dimensionati nel rispetto della "Guida Tecnica per la progettazione e gestione dei sistemi di fitodepurazione per il trattamento delle acque reflue", approvata da ISPRA con Delibera del Consiglio Federale nella seduta del del 5 aprile 2012 – Doc. n. 11/12 – CF e s.m.i.

## Capo IX

### Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dalle presenti linee guida si rinvia alla normativa vigente in materia ed in particolare al D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.
2. La Regione si riserva la facoltà di apportare tutte le variazioni necessarie alla modulistica allegata alle presenti procedure, per l'eventuale adeguamento alla normativa sopraindicata, mediante provvedimento adottato dal Dirigente competente.

## ALLEGATO 1 - Criteri per il dimensionamento dei sistemi di trattamento reflui domestici ed assimilati

### Definizione degli Abitanti Equivalenti in base alle tipologie di insediamento

TIPOLOGIA	UNITA' DI RIFERIMENTO	ABITANTE EQUIVALENTE
Scarichi domestici, senza contributi industriali	35 m <sup>2</sup> di superficie utile lorda	1
	100 m <sup>3</sup>	1
	2 stanze da letto	1
Centri turistici marini e montani	Per ospiti stabili: 1 utente	1
	Per ospiti giornalieri di passaggio: 2 utenti	1
Scuole (per alunno, personale docente e non)	Ogni 6 alunni	1
	Per docce per ogni tipo di scuola	20 litri oppure 5 gr
	Per cucine per ogni tipo di scuola	20 litri oppure 10 gr
Collegi, convitti, istituzioni a carattere continuativo	Per ospite, personale docente	1
Uffici per impiego	3 impiegati	1
Fabbriche	Per impiegato ed operaio e per turno, con esclusione degli scarichi industriali	0,58
	Per docce	20 litri oppure 5 gr
	Per cucine	20 litri oppure 10 gr
Hotel, motel, pensioni	1 posto letto	1
	Ospizi, case di riposo: 1 singolo letto	1
Campeggi e villaggi turistici	Ogni 2 utenti	1
Ristoranti	Ogni 3 impiegati	1
	Ogni 4 posti serviti	1
Caffè o Bar	3 impiegati	1
	10 clienti	1
Cinema e teatri	10 utenti	1
	3 addetti	1
Piscine	4 nuotatori o ospiti	1
Cantieri operai	2 lavoratori	1
Sale da ballo	3 utenti	1
Negozi	2 impiegati	1
Centri commerciali	Ogni 30 mq	1
Stazione di servizio	6 posti parcheggio	1
	2 impiegati	1
Campeggi e villaggi turistici	1 roulotte	3
	1 tenda	3

Per particolari attività, il calcolo degli AE può essere effettuato anche sulla portata massima di refluo che viene istantaneamente scaricato tenendo conto che 1 AE equivale, in termini di portata, equivale a 200 litri per abitante per giorno. Casi particolari dovranno essere valutati di volta in volta.

L'installazione del degrassatore risulta necessaria nel caso di scarico domestico-assimilato proveniente da attività che comportano la presenza di grassi e/o oli (*es. attività di ristorazione, macellazione, lattiero caseari, ecc...*). Il manufatto, da installare per il solo pre-trattamento delle acque grigie (*provenienti da cucine, lavatrici, lavabi, ecc.*), dovrà essere posizionato prima del recapito in vasca imhoff.

Volumentrie minime per il dimensionamento delle vasche Imhoff

<b>Abitante Equivalente</b>	Volume di sedimentazione in m <sup>3</sup>	Volume di digestione in m <sup>3</sup>	Volume totale della vasca Imhoff in m <sup>3</sup>	<b>Abitante Equivalente</b>	Volume di sedimentazione in m <sup>3</sup>	Volume di digestione in m <sup>3</sup>	Volume totale della vasca Imhoff in m <sup>3</sup>
<b>1</b>	0,033	0,133	0,166	<b>26</b>	0,866	3,466	4,332
<b>2</b>	0,066	0,266	0,332	<b>27</b>	0,9	3,6	4,5
<b>3</b>	0,1	0,4	0,5	<b>28</b>	0,933	3,733	4,666
<b>4</b>	0,133	0,533	0,666	<b>29</b>	0,966	3,866	4,832
<b>5</b>	0,166	0,666	0,832	<b>30</b>	1	4	5
<b>6</b>	0,2	0,8	1	<b>31</b>	1,24	3,72	4,96
<b>7</b>	0,233	0,933	1,166	<b>32</b>	1,28	3,84	5,12
<b>8</b>	0,266	1,066	1,332	<b>33</b>	1,32	3,96	5,28
<b>9</b>	0,3	1,2	1,5	<b>34</b>	1,36	4,08	5,44
<b>10</b>	0,333	1,333	1,666	<b>35</b>	1,4	4,2	5,6
<b>11</b>	0,366	1,466	1,832	<b>36</b>	1,44	4,32	5,76
<b>12</b>	0,4	1,6	2	<b>37</b>	1,48	4,44	5,92
<b>13</b>	0,433	1,733	2,166	<b>38</b>	1,52	4,56	6,08
<b>14</b>	0,466	1,866	2,332	<b>39</b>	1,56	4,68	6,24
<b>15</b>	0,5	2	2,5	<b>40</b>	1,6	4,8	6,4
<b>16</b>	0,533	2,133	2,666	<b>41</b>	1,64	4,92	6,56
<b>17</b>	0,566	2,266	2,832	<b>42</b>	1,68	5,04	6,72
<b>18</b>	0,6	2,4	3	<b>43</b>	1,72	5,16	6,88
<b>19</b>	0,633	2,533	3,166	<b>44</b>	1,76	5,28	7,04
<b>20</b>	0,666	2,666	3,332	<b>45</b>	1,8	5,4	7,2
<b>21</b>	0,7	2,8	3,5	<b>46</b>	1,84	5,52	7,36
<b>22</b>	0,733	2,933	3,666	<b>47</b>	1,88	5,64	7,52
<b>23</b>	0,766	3,066	3,832	<b>48</b>	1,92	5,76	7,68
<b>24</b>	0,8	3,2	4	<b>49</b>	1,96	5,88	7,84
<b>25</b>	0,833	3,333	4,166	<b>50</b>	2	6	8

Dimensionamento della rete disperdente

TIPOLOGIA DI TERRENO	SVILUPPO	CARATTERISTICA COSTRUTTIVA
Sabbia sottile, materiale leggero di riporto	2 ml ogni Abitante Equivalente	La condotta disperdente è in genere costituita da elementi tubolati di cotto, grès, calcestruzzo o in PVC, di 10,12 cm di diametro e lunghezza di 30,50 cm, con estremità tagliate dritte e distanziate di 1,2 cm, coperta superiormente con tegole o elementi di pietrame e con pendenza fra lo 0,2 e 0,5 per cento. La condotta viene posta in trincea profonda circa 2/3 di metro, dentro lo strato di pietrisco collocato nella metà inferiore della trincea stessa; l'altra parte della trincea viene riempita con il terreno proveniente dallo scavo adottando accorgimenti acciocché il terreno di rinterro non penetri, prima dell'assestamento, nei vuoti del sottostante pietrisco; un idoneo sovrassetto eviterà qualsiasi avvallamento sopra la trincea. La trincea può avere la condotta disperdente su di una fila o su di una fila con ramificazioni o su più file; la trincea deve seguire l'andamento delle curve di livello per mantenere la condotta disperdente in idonea pendenza. Le trincee con condotte disperdenti sono poste lontane da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno; la distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore al metro; la falda non potrà essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi a meno di accertamenti chimici e microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria. Fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di cui alla tabella 7. Lungo la diramazione deve esser poste a dimora della vegetazione che tenga conto della distribuzione geografica, preferendo specie autoctone o spontanee relativa all'area d'intervento; alle caratteristiche climatiche e di habitat; alle caratteristiche funzionali e al potenziale di radicamento, di crescita e di resistenza ai reflui immessi.
Sabbia grossa e pietrisco	3 ml ogni Abitante Equivalente	
Sabbia sottile con argilla:	5 ml ogni Abitante Equivalente	
Argilla con un po' di sabbia	10 ml ogni Abitante Equivalente	
Argilla compatta:	Non adatta	

Dimensionamento del pozzo assorbente

TIPOLOGIA DI TERRENO	SVILUPPO DELLA PARETE LATERALE	CARATTERISTICA COSTRUTTIVA
Sabbia grossa o pietrisco	1,0 m <sup>2</sup> ogni AE	<p>Il liquame proveniente dalla chiarificazione, tramite condotta a tenuta, perviene al pozzo di forma cilindrica, con diametro interno di almeno un metro, in muratura di pietrame, mattoni o calcestruzzo, privo di platea. Nella parte inferiore che attraversa il terreno permeabile si praticano feritoie nelle pareti o si costruisce la parte in muratura a secco; al fondo, in sostituzione della platea, si pone uno strato di pietrame e pietrisco per uno spessore di circa mezzo metro; uno strato di pietrisco è sistemato ad anello esternamente intorno alla parte di parete con feritoie per uno spessore orizzontale di circa mezzo metro; in prossimità delle feritoie ed alla base dello strato di pietrisco in pietrame è in genere di dimensioni più grandi del rimanente pietrisco sovrastante. La copertura del pozzo viene effettuata a profondità non inferiore a 2/3 di metro e sulla copertura si applica un pozzetto di accesso con chiusini, al di sopra della copertura del pozzo e del pietrisco che lo circonda si pone uno strato di terreno ordinario con soprassetto per evitare ogni avvallamento e si adottano accorgimenti per non avere penetrazioni di terreno (prima dell'assestamento) nei vuoti del pietrisco sottostante. Si pongono dei tubi di aerazione in cemento o in PVC di opportuno diametro, penetranti dal piano di campagna almeno un metro nello strato di pietrisco. I pozzi assorbenti debbono essere lontani dai fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno. La differenza di quota tra il fondo del pozzo ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore a 2 metri; la falda a valle non potrà essere utilizzata per usi potabili e domestici, o per irrigazione di prodotti da mangiare crudi a meno di accertamenti microbiologici e chimici caso per caso da parte dell'Autorità sanitaria; occorre evitare pozzi perdente in presenza di roccia fratturata o fessurata; la distanza da qualunque condotta, serbatoio, od altra opera destinata al servizio potabile deve essere conforme alle indicazioni di tabella 7. La capacità del pozzo non deve essere inferiore a quella della vasca di chiarificazione che precede il pozzo stesso; è consigliabile disporre di almeno due pozzi con funzionamento alterno; in tal caso occorre un pozzetto di deviazione con paratoie per inviare il liquame all'uno o all'altro pozzo. La distanza fra gli assi dei pozzi non deve essere inferiore a quattro volte il diametro dei pozzi.</p>
Sabbia fina	1,5 m <sup>2</sup> ogni AE	
Argilla sabbiosa o riporto	2,5 m <sup>2</sup> ogni AE	
Argilla con molta sabbia o pietrisco	4,0 m <sup>2</sup> ogni AE	
Argilla con poca sabbia o pietrisco	8,0 m <sup>2</sup> ogni AE	
Argilla	Non adatta	

Distanze da considerare per i sistemi di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche

Distanze per la vasca imhoff	
	<p><b>DALLE CONDOTTE IDRICHE</b></p> <p>1% &lt; i &lt; 9% → 5 m &lt; D &lt; 10 m            10% &lt; i &lt; 40% → 10 m &lt; D &lt; 20 m</p> <p>Per condotte idriche poste a monte della vasca imhoff, avente un dislivello maggiore di un (1) metro dalla parte superiore della stessa, la distanza radiale non deve esser inferiore a 5 metri</p>
	<p><b>DAI FABBRICATI</b></p> <p>La distanza tra la vasca imhoff e il muro perimetrale della fondazione deve essere maggiore di 5 m.</p>
Distanze per la rete disperdente	
	<p><b>DALLE CONDOTTE IDRICHE</b></p> <p>0% &lt; i &lt; 10% → D ≥ 10 m            11% &lt; i &lt; 20% → 10 m &lt; D &lt; 20 m            per i &gt; 20% → 20 m &lt; D &lt; 30 m</p> <p>Per condotte idriche poste a monte della rete disperdente, avente un dislivello maggiore di un (1) metro dal piano di trincea della stessa, la distanza radiale non deve esser inferiore a 5 metri</p>
	<p><b>DAI FABBRICATI</b></p> <p>La distanza tra la rete disperdente e il muro perimetrale della fondazione deve essere maggiore di 5 m.</p>

### Distanze per il pozzo assorbente

Refluo in ingresso dopo il trattamento primario

Pozzetto fiscale

Pozzo assorbente

Condotta idrica

D

Condotta idrica

i %

#### DALLE CONDOTTE IDRICHE

- 0% < i < 2,5% → D ≥ 20m
- 3% < i < 7% → 20 m < D < 30 m
- 7% < i < 15% → 30 m < D < 50 m
- per i > 15% → D > 50 m

Per condotte idriche poste a monte del pozzo assorbente, avente un dislivello maggiore di un (1) metro dal piano campagna, la distanza radiale non deve essere inferiore a 5 metri

#### DAI FABBRICATI

La distanza tra il pozzo assorbente e il muro perimetrale della fondazione deve essere maggiore di 20 m.

### Distanze per il pozzo nero a tenuta

Refluo in ingresso

Pozzo nero a tenuta

Pozzetto di ripartizione

Pozzo nero a tenuta

Condotta idrica

D

Condotta idrica

i %

#### DALLE CONDOTTE IDRICHE

- 0% < i < 10% → 5 m < D < 8 m
- 11% < i < 25% → 8 m < D < 10 m
- i > 25% → D ≥ 10 m

Per condotte idriche poste a monte del pozzo nero a tenuta, avente un dislivello maggiore di un (1) metro dal piano campagna, la distanza radiale non deve essere inferiore a 5 metri

#### DAI FABBRICATI

La distanza tra il pozzo nero a tenuta e il muro perimetrale della fondazione deve essere maggiore di 5 m.

Distanza filtro percolatore – condotta idrica a valle	
	<p><b>DALLE CONDOTTE IDRICHE</b></p> <p>D &gt; 10 m radiali</p> <hr/> <p><b>DAI FABBRICATI</b></p>
Distanza vasca imhoff, rete disperdente, pozzo assorbente dai serbatoio fuori terra	
	<p>D &gt; 10 m</p>
Distanza vasca imhoff, rete disperdente, pozzo assorbente dai confini di proprietà	
<p>Codice Civile art. 889</p> <p>“Chi vuole aprire pozzi, cisterne (1), fosse di latrina o di concime presso il confine (2), anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.</p> <p>Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.”</p> <p>(1) La disposizione concerne esclusivamente le cisterne interrate, o comunque ogni manufatto in muratura, anche non interrato, adibito per la raccolta delle acque.</p> <p>(2) A parere della giurisprudenza si tratta di un elenco meramente esemplificativo.</p>	

## ALLEGATO 2 - Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia

### Art. 1. Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui all'articolo 74 del d.lgs.152/2006, e quelle previste nelle Linee Guida Regionali, ai fini della presente sezione si intende per:
  - a. **"evento meteorico"**: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichi o che si susseguano a distanza di almeno 48 ore da un analogo precedente evento;
  - b. **"acque meteoriche di dilavamento"** la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
  - c. **"acque di prima pioggia"** quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;
  - d. **"acque di seconda pioggia"** la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia;
  - e. **"acque pluviali"** le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli edifici e delle installazioni;
  - f. **"superficie scolante"** l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta, alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche di cui al presente Regolamento;
  - g. **"acque di lavaggio"** le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici di cui alla lettera f) e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica venga ad interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente;
  - h. **"rete di raccolta delle acque meteoriche"** l'insieme delle condotte utilizzate per la raccolta separata ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle di lavaggio relative alle superfici scolanti.

### Art. 2. Acque di prima pioggia e di lavaggio soggette a regolamentazione

1. La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento qualora tali acque provengano:
  - a) da superfici scolanti di estensione superiore a 1.500 mq, calcolata escludendo le coperture e le aree a verde, costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono le seguenti attività:
    1. *industria petrolifera;*
    2. *industrie chimiche;*
    3. *trattamento e rivestimento dei metalli;*
    4. *concia e tintura delle pelli e del cuoio;*
    5. *produzione della pasta carta, della carta e del cartone;*
    6. *produzione di pneumatici;*
    7. *aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;*
    8. *produzione di calcestruzzo, bitume, conglomerati bituminosi e cementizi;*
    9. *aree intermodali destinate all'interscambio di merci e materiali;*
    10. *vetrerie;*
    11. *oleifici;*
    12. *cementifici;*
  - b) dalle superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di gestione di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi,

deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione inclusi i centri di raccolta comunali di cui al D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.;

- c) dalle superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito e gestione di sottoprodotti di origine animale definiti ai sensi del regolamento CE 1069/2009 e di sottoprodotti/biomasse di origine vegetale;
  - d) da autofficine ed autocarrozzerie con superficie costituente pertinenza dell'attività superiore a 200 mq, rientrano in tale attività anche le aree destinate alla sosta di automezzi incidentati e/o sottoposti a sequestro;
  - e) dalle superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli, compresi gli impianti in cui sono presenti solo metano e/o gpl;
  - f) dalle superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006;
  - g) da attività di cui all'Allegato VIII alla parte Seconda del D.lgs. 152/06 (*attività sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale*);
  - h) da prospezioni geologiche finalizzate all'estrazione di idrocarburi.
2. Le acque di lavaggio delle superfici di cui al comma 1 sono soggette alle disposizioni stabilite dal presente regolamento per le acque di prima pioggia.
  3. La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di seconda pioggia non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Qualora l'Autorità competente valuti l'inquinamento di tali acque da sostanze asportate o in soluzione, derivante dal percolamento delle acque meteoriche tra materie prime, prodotti intermedi e finiti, sottoprodotti, rifiuti o quant'altro accatastato o depositato sulle superfici stesse può richiedere il trattamento e l'autorizzazione anche delle acque di seconda pioggia. In linea generale tale condizione si realizza quando non sono state adottate le misure atte ad evitare/contenere, durante il periodo di pioggia, il dilavamento delle zone nelle quali si svolgono fasi di lavorazione, deposito/stoccaggio di materie prime/scarti o rifiuti.
  4. Nei casi di cui al comma 3, per la stima delle portate da trattare all'impianto, è necessario effettuare un'analisi idrologica [tale analisi può essere effettuata anche utilizzando i parametri ricavati dal Progetto Vapi (Valutazione delle Piene in Italia)] considerando un periodo di ritorno di 10 anni. L'Autorità competente può determinare, con riferimento alle singole situazioni, la quantità di acqua meteorica di dilavamento da assoggettare alle disposizioni del presente regolamento ed eventualmente ne da comunicazione all'interessato.
  5. È comunque vietato lo scarico e/o il rilascio di acque meteoriche in maniera diretta nelle acque sotterranee.

### **Art. 3. Sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio**

1. Tutte le superfici scolanti in cui insistono le attività di cui all'articolo 2 devono essere impermeabili. In linea generale, per quanto possibile, è necessario limitare al minimo le superfici da impermeabilizzare.
2. Le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio, che siano da recapitare in corpo d'acqua superficiale ovvero sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, devono essere avviate ad apposite vasche di raccolta a perfetta tenuta, dimensionate in modo da trattenere complessivamente non meno di 50 m<sup>3</sup> per ettaro di superficie scolante (di seguito vasche di prima pioggia).

3. Alle acque meteoriche di dilavamento deve essere destinata una apposita rete di raccolta e convogliamento, munita, nei casi di cui al comma 2, di un sistema di alimentazione delle vasche di prima pioggia che le escluda automaticamente a riempimento avvenuto; la rete deve essere dimensionata sulla base degli eventi meteorici di breve durata e di elevata intensità caratteristici di ogni zona, e comunque quanto meno assumendo che l'evento si verifichi in quindici minuti e che il coefficiente di afflusso alla rete sia pari ad 1 per la superficie scolante e a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo ad esse contigue, escludendo dal computo le superfici incolte e quelle di uso agricolo.

#### **Art. 4. Disciplina e trattamento e scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio**

1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere sottoposte, su indicazione dell'Autorità competente, separatamente o congiuntamente alle restanti acque reflue degli edifici od installazioni dalle cui superfici drenanti siano derivate, ai trattamenti necessari ad assicurare il rispetto dei valori limite allo scarico prescritti dall'articolo 5.1. Resta fermo che per il conseguimento dei suddetti valori limiti dovranno essere adottati sistemi di trattamento specifici in relazione all'attività svolta sul piazzale ed alla tipologia di contaminanti potenzialmente presenti nelle acque meteoriche.
2. Durante le precipitazioni atmosferiche le acque di prima pioggia trattate da recapitare in corpi d'acqua superficiali o sul suolo non possono essere scaricate. L'autorità competente può dare la possibilità di scaricare le acque di prima pioggia trattate anche durante un evento meteorico, quando, per particolari tipi di attività o per attività che necessitano la depurazione anche delle acque di seconda pioggia, si sia installato un impianto di depurazione in continuo con by-pass per gli eventi meteorici estremi.
3. Dalla vasca di prima pioggia il refluo dovrà essere avviato, dopo un tempo di decantazione/sedimentazione di almeno 24 ore, agli ulteriori trattamenti.
4. Lo sversamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio deve essere effettuato in modo da consentire il prelievo di campioni delle acque in corso di spandimento o dispersione e l'effettuazione di ogni altro accertamento ritenuto funzionale a verificare la regolarità dello scarico. A tal proposito gli organi di controllo possono effettuare gli accertamenti innescando il processo depurativo e quindi facendo scaricare la vasca di prima pioggia.

#### **Art. 5. Recapito e valori limite di emissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio**

1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere recapitate, in ordine preferenziale:
  - a) nella rete fognaria nella condotta adibita al trasporto delle acque nere e miste, nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite di emissione adottati dal gestore del servizio idrico e approvati dall'Autorità d'ambito o dal titolare/gestore della rete fognaria (in questi casi il soggetto competente è il gestore della rete);
  - b) in corpo d'acqua superficiale, nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 3 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/2006, ovvero di quelli eventualmente fissati dalla Regione ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, del decreto stesso;
  - c) nelle zone non direttamente servite da rete fognaria e non ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali, e solo qualora l'Autorità competente accerti l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità di utilizzare tali recapiti, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fermo restando i divieti per tale tipo di recapito di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 4 del medesimo allegato, ovvero di quelli eventualmente fissati dalla Regione ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, del decreto stesso.
2. Alle acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) si applicano, per tutti i tipi di recapito, le disposizioni di cui

all'articolo 108, commi 1 e 2 del d.lgs. 152/2006 e il rispetto dei valori limite di emissione è accertato su campioni prelevati all'uscita del relativo impianto di trattamento.

#### **Art. 6. Prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio**

1. Le superfici scolanti di cui all'articolo 3 devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio.
2. Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi.
3. I materiali derivati dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta.

#### **Art. 7. Domanda di autorizzazione e rinnovo**

1. L'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio rientra tra i titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. a) del D.P.R. 59/2013, pertanto la domanda per il rilascio dell'A.U.A., corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore, deve essere presentata al SUAP che la trasmette, in modalità telematica alle Province di Potenza e Matera.
2. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio o della relativa A.U.A., il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia agli uffici competenti delle Province di Potenza e Matera, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata. Se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione del nuovo provvedimento.